

## **STATUTO**

Fondazione per i Collegi del Mondo Unito - Stock Weinberg - Edward Sutcliffe Ente  
Filantropico

### **TITOLO I**

#### **Denominazione, Sede e Scopi Patrimonio e Fondo di gestione**

##### **Art. 1 – Denominazione**

1.1. E' costituita una Fondazione denominata Fondazione per i Collegi del Mondo Unito - Stock Weinberg - Edward Sutcliffe Ente Filantropico (di seguito, anche "la Fondazione") avente la qualifica di ente filantropico, per effetto delle disposizioni di legge vigenti ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Essa fa parte del Movimento Internazionale dei Collegi del Mondo Unito che si propone di promuovere la comprensione e la cooperazione internazionale attraverso l'educazione e di fare di questa una forza per unire popoli, nazioni e culture per la pace e per un futuro sostenibile. La Fondazione opera a livello internazionale.

1.2. La Fondazione assume negli atti e nella corrispondenza nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di "ente filantropico".

1.3. L'inserimento nella denominazione della locuzione "ente filantropico" e l'utilizzo della stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono subordinati all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

##### **Art. 2 – Sede**

2.1. La Fondazione ha sede in Duino-Aurisina (TS), Loc. Duino 29. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia sia all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

##### **Art. 3 – Scopo**

3.1. La Fondazione persegue esclusivamente finalità di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In quanto ente filantropico del Terzo settore, la Fondazione si propone di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

3.2. A tal fine la Fondazione opera nei seguenti settori di interesse generale di cui all'art. 5, co. 1 del d.lgs. n. 117/2017:

a) beneficenza ed erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera u) del D. lgs n. 117 del 2017;b)

b) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v) del D.lgs. n. 117 del 2017.

3.3. Attraverso la sua azione, la Fondazione intende promuovere la crescita di innovatori, a livello mondiale, che sappiano promuovere la comprensione, l'empatia, la pace, il merito e l'eccellenza attraverso la partecipazione di quanti più studenti all'esperienza educativa dei Collegi del Mondo Unito e attraverso l'erogazione di denaro, beni e servizi al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico O.N.L.U.S./ETS (di seguito, anche "il Collegio").

3.4. La Fondazione si propone, in particolare, di svolgere le seguenti attività:

- a) erogare borse di studio per il Collegio e gli altri Collegi del Mondo Unito;
- b) fornire supporto al Collegio e agli altri Collegi del Mondo Unito per la creazione di network mondiali di innovatori accomunati dall'esperienza dei Collegi del Mondo Unito al fine di massimizzare l'impatto di questo progetto educativo sulla società italiana e mondiale;
- c) favorire la diffusione dei modelli educativi dei Collegi del Mondo Unito nella società al fine di promuovere il dialogo e la coesistenza, tra i popoli.

3.5. L'attività di erogazione di beni e servizi a sostegno delle attività di interesse generale di cui sopra, nonché l'attività di raccolta fondi e risorse in genere, è svolta dalla Fondazione nel rispetto delle finalità e dei valori di cui al presente statuto, mediante il sostegno, il coordinamento e la realizzazione di specifici progetti volti al sostegno di persone svantaggiate in ragione di condizioni economiche, sociali o familiari nonché delle attività di interesse generale perseguite dai Collegi del Mondo Unito, che fanno dell'educazione una forza per unire i popoli, le culture e le nazioni per la pace e per un futuro sostenibile.

#### **Art. 4 – Attività diverse, raccolta fondi e attività strumentali**

4.1. La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla specifica disciplina degli Enti del Terzo Settore e degli enti filantropici. L'individuazione delle attività diverse di cui al presente articolo è demandata al Consiglio di Gestione, nel rispetto dei citati criteri e limiti.

4.2. In conformità a quanto stabilito dall'art. 3, co. 1 dello Statuto e ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 117/2017, la Fondazione può svolgere, attività di raccolta fondi, ossia attività e iniziative poste in essere al fine di finanziare le attività di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto, in conformità ai limiti ed alle modalità previste dalla normativa vigente.

4.3. Al fine del raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività strumentali rispetto all'esercizio delle attività di interesse generale di cui all'art. 3 dello Statuto:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni

deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento dei propri scopi statuari;

- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo e approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;
- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. La Fondazione, potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) promuovere e organizzare convegni, incontri, eventi e tutte quelle iniziative idonee a favorire il perseguimento degli obiettivi della Fondazione.

4.4. La Fondazione opera con tutti gli strumenti consentiti dalla sua natura giuridica privatistica e dalle disposizioni di legge in materia di enti del Terzo settore ed enti filantropici.

#### **Art. 5 – Vigilanza**

5.1. Ai sensi della normativa vigente la vigilanza sull'attività della Fondazione è rimessa allo Stato Italiano.

#### **Art. 6 – Patrimonio, entrate, bilancio e assenza di scopo di lucro**

6.1. La Fondazione non ha alcuno scopo di lucro.

6.2. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro, titoli, immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri Partecipanti;
- b) dai beni mobili, immobili e diritti che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- d) dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Gestione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio.

6.3. Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) da donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione o comunque al patrimonio;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri enti pubblici;
- d) dai contributi dei Fondatori e Partecipanti Sostenitori;
- e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

6.4. Il patrimonio e le risorse della Fondazione devono essere gestiti nel rispetto dei principi di corretta amministrazione, prudenza, efficienza e correttezza, assicurando la massima trasparenza nei confronti del pubblico e dei sostenitori. Nella gestione del patrimonio dovranno essere osservati i seguenti criteri: adeguata diversificazione nella scelta degli investimenti al fine di contenere il rischio; efficienza nella gestione con attenzione all'ottenimento di buoni risultati di gestione e di contenimento dei relativi costi; ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischi di portafoglio scegliendo strumenti di alta qualità e di facile liquidabilità, migliori per rendimento e livello di rischio.

6.5. In conformità ai principi di cui al comma 4, le spese di gestione della Fondazione sono mantenute al minimo necessario per la gestione delle attività; in ogni caso, le medesime non possono eccedere annualmente la misura corrispondente al dieci per cento del patrimonio mobiliare disponibile risultante dall'ultimo bilancio approvato.

6.6. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, nonché del fondo di gestione, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori, amministratori o altri componenti degli organi dell'ente, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

6.7. In ogni caso, la Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle proprie attività principalmente da contributi privati e pubblici, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

6.8. La Fondazione svolge la propria attività di erogazione di denaro, beni o servizi:

- a sostegno delle attività del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico ONLUS/ ETS;
- a sostegno delle attività dei Collegi del Mondo Unito e degli altri enti facenti parte della medesima struttura.

6.9. L'autore della liberalità o del lascito potrà stabilire una specifica destinazione per i beni o i fondi di cui ha disposto, nell'ambito delle finalità qui indicate e fermo restando il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 1, salvo quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto in materia di devoluzione del patrimonio.

6.10. Gli enti beneficiari delle erogazioni della Fondazione devono prevedere statutariamente e osservare di fatto, il divieto di distribuire utili e avanzi di gestione. Gli enti beneficiari delle erogazioni della Fondazione non potranno distribuire ad altri enti le erogazioni ricevute dalla stessa.

6.11. Fanno parte della medesima struttura della presente Fondazione i Collegi del Mondo Unito ovunque situati, nonché le Commissioni Nazionali per i Collegi del Mondo Unito, riconosciuti da "The United World Colleges (International)", Registered Charity No. 313690.

6.12. La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti e impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità. I beni immobili della Fondazione possono essere messi a disposizione del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico ONLUS/ETS per lo svolgimento dei suoi scopi statuari

6.13. La Fondazione redige annualmente il proprio bilancio di esercizio e il bilancio sociale, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla

disciplina degli Enti del Terzo Settore e degli enti filantropici. L'esercizio finanziario inizia con il 1° settembre e termina con il 31 agosto di ogni anno.

6.14. Il bilancio sociale deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

6.15. I libri sociali obbligatori sono il libro verbali del Consiglio di Gestione, il libro verbali del Consiglio di Indirizzo e il libro verbali del Collegio Sindacale, nonché ogni altro libro e registro eventualmente obbligatorio in base alle disposizioni di legge vigenti.

### **Art 7 – Membri della Fondazione**

7.1. I membri della Fondazione si dividono in:

- a) Fondatori;
- b) Partecipanti Sostenitori.

### **Art. 8 – Fondatori**

8.1. E' Fondatore il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico ONLUS.

8.2. Possono essere ammessi in qualità di Fondatori persone fisiche, singole o associate, e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono al fondo di dotazione e di gestione, mediante il versamento di un contributo, il cui importo minimo è stabilito con delibera del Consiglio di Indirizzo.

8.3. È ammessa in qualità di Fondatore la persona eventualmente designata come tale nel testamento di colui che lasci alla Fondazione un lascito di valore minimo stabilito con delibera del Consiglio di Indirizzo.

8.4. L'ammissione viene deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Indirizzo.

### **Art. 9 – Partecipanti sostenitori**

9.1. Sono Partecipanti Sostenitori le persone fisiche, singole od associate, o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi statutari.

9.2 E' partecipante sostenitore la Commissione Nazionale Italiana per i Collegi del Mondo Unito.

9.3 L'ammissione di ulteriori partecipanti sostenitori viene deliberata dal Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Gestione.

### **Art. 10 – Partecipazione di soggetti esteri**

10.1. Possono essere nominati Fondatori o Partecipanti Sostenitori anche persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati od altre istituzioni aventi sedi all'estero.

### **Art. 11 – Esclusione**

11.1. Il Consiglio di Indirizzo decide con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei membri l'esclusione di Fondatori e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri

l'esclusione di Partecipanti sostenitori.

11.2. Per le persone fisiche, le cause di esclusione sono:

- tre assenze consecutive e ingiustificate dalle riunioni del Consiglio di Indirizzo;
- non aver rispettato le norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- aver subito condanne per reati finanziari e fallimentari;
- essere nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

11.3. Qualora il patrimonio apportato da un socio fondatore, a eccezione del Collegio, rappresenti meno del 10% del patrimonio della Fondazione e il socio fondatore non abbia effettuato alcuna donazione al fondo di dotazione o al fondo di gestione per un importo pari almeno a 100.000 euro negli ultimi 10 anni, il Consiglio di Indirizzo può deliberare l'esclusione di tale socio dai Fondatori.

11.4 Per i soci diversi dalle persone fisiche costituiscono causa di esclusione: le ipotesi previste dai commi 11.2 e 11.3; nonché, non aver designato un proprio rappresentante in Consiglio di Indirizzo per 5 esercizi finanziari consecutivi.

11.5. Il Consiglio di Indirizzo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di esclusione e comunicarla all'interessato. Il fondatore o il partecipante sostenitore escluso può entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, di cui al presente comma, chiedere che sulla stessa si pronunci il Consiglio di Gestione, che delibera, se non appositamente convocato, in occasione della sua successiva convocazione.

## **TITOLO II**

### **Organi della Fondazione**

#### **Art. 12 – Organi**

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Indirizzo
- b) il Consiglio di Gestione
- c) il Presidente
- d) il Presidente Onorario
- e) l'Organo di controllo

2. Le cariche di componente del Consiglio di Indirizzo, componente del Consiglio di Gestione, Presidente e Presidente Onorario sono svolte a titolo gratuito.

#### **Art. 13 – Consiglio di Indirizzo: composizione**

13.1. Fanno parte del Consiglio di Indirizzo:

- il Presidente del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico ONLUS o persona da Egli nominata;

- il Rettore del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico ONLUS o persona da Egli nominata;
- tutti gli ulteriori Fondatori;
- tutti i Partecipanti Sostenitori.

#### **Art. 14 – Consiglio di Indirizzo: attribuzioni e funzionamento**

##### **14.1. Il Consiglio di Indirizzo:**

- a) approva il bilancio di previsione e quello consuntivo d'esercizio e il bilancio sociale, con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti;
- b) determina le direttive generali, attinenti all'attribuzione dei contributi della Fondazione;
- c) delibera le norme di attuazione dello Statuto, le eventuali modifiche statutarie, le norme sul proprio funzionamento;
- d) delibera l'acquisto e la alienazione dei beni immobili della Fondazione e l'accettazione di eredità e legati;
- e) ammette i Fondatori e i Partecipanti Sostenitori;
- f) elegge tra i propri componenti il Presidente Onorario, membro di diritto del Consiglio di Gestione ai sensi dell'Art. 16;
- g) elegge, tra i Partecipanti Sostenitori, un membro del Consiglio di Gestione;
- h) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione;
- i) delibera le esclusioni di cui all'Art. 11;
- j) esercita ogni altra attribuzione demandatagli dal presente Statuto.

14.2. Le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo sono validamente espresse con la presenza in prima convocazione della maggioranza dei componenti in carica e in seconda convocazione con metà dei componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14.3. La delibera in merito allo scioglimento della Fondazione è adottata con il voto favorevole dei 4/5 degli aventi diritto. Nel caso in cui il Consiglio di Indirizzo sia composto da meno di cinque membri, la delibera di scioglimento è adottata con il voto favorevole dei 3/5 degli aventi diritto.

Partecipa alle sedute del Consiglio un dipendente del Collegio in qualità di segretario verbalizzante.

#### **Art. 15 – Convocazione e quorum**

15.1. Il Consiglio di Indirizzo è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei membri del medesimo organo, mediante PEC o raccomandata almeno una volta all'anno. L'avviso di convocazione deve essere recapitato almeno quindici giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Le riunioni del Consiglio di Indirizzo possono essere convocate anche mediante e-mail, da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data stabilita. In tale ipotesi, la riunione si ritiene validamente convocata a condizione che i partecipanti confermino l'avvenuta ricezione della comunicazione almeno sette giorni prima della riunione. Nell'ipotesi in cui i partecipanti non confermino l'avvenuta ricezione con le modalità indicate al periodo precedente, la riunione dovrà essere convocata nuovamente mediante PEC o raccomandata con le modalità indicate al punto 1 del presente articolo. In ogni caso, il Consiglio si intende regolarmente convocato e atto a deliberare qualora vi sia la presenza della totalità dei consiglieri anche se non siano state rispettate le normali procedure di convocazione.

15.2. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica in prima convocazione e metà dei consiglieri in carica in seconda convocazione. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo possono aver luogo anche a distanza tramite tecnologie di video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente della Fondazione e il segretario della riunione. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti presenti, fermi restando i quorum diversi stabiliti all'Art. 14. In caso di parità prevale il voto del Presidente e in caso di sua mancanza il voto del consigliere più anziano in età.

15.3. Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste dalla normativa vigente.

15.4. Le votazioni avvengono mediante voto palese. Qualora almeno un consigliere ne faccia richiesta, le votazioni riguardanti persone vengono assunte a scrutinio segreto.

## **Art. 16 – Il Consiglio di Gestione**

16.1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Gestione composto da:

- il Rettore del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico ONLUS o persona da Egli nominata;
- il Presidente Onorario, nominato dal Consiglio di Indirizzo;
- un consigliere nominato dal Consiglio di Indirizzo tra i partecipanti sostenitori;

16.2. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Il Consigliere nominato dal Consiglio di Indirizzo dura in carica 5 anni. La durata in carica come Consigliere del Rettore del Collegio del Mondo Unito o della persona da lui nominata coincide con quella del relativo incarico di Rettore. La durata in carica come Consigliere del Presidente Onorario coincide con quella della relativa carica di Presidente Onorario.

## **Art. 17 - Consiglio di Gestione: attribuzioni**

17.1. Nell'ambito delle direttive generali stabilite dal Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di

Gestione:

- delibera l'erogazione dei fondi;
- approva la proposta di bilancio d'esercizio preventivo e consuntivo e la proposta di bilancio sociale, e le presenta al Consiglio di Indirizzo;
- delibera sui criteri di utilizzo dei fondi disponibili per le spese di gestione e sull'eventuale assunzione di personale o collaboratori;
- delibera sui criteri di gestione del patrimonio della Fondazione, sugli investimenti di natura finanziaria, su progetti di manutenzione straordinaria e consolidamento dei beni immobili;
- propone le modifiche statutarie;
- nomina, tra i propri componenti, il Presidente della Fondazione;
- stabilisce il compenso dei componenti dell'Organo di controllo;
- individua le attività di carattere secondario diverse da quelle di interesse generale esercitabili, di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, in conformità all'art. 13 del D.Lgs. n. 117 del 2017;
- svolge ogni altra funzione non espressamente attribuita al Consiglio di Indirizzo, al Presidente o al Presidente Onorario.

17.2 Ciascun componente del Consiglio di Gestione ha diritto in qualsiasi momento di esaminare i libri sociali, i bilanci di esercizio e il bilancio sociale.

### **Art. 18 - Consiglio di Gestione: funzionamento**

18.1. Le riunioni del Consiglio di Gestione sono convocate, almeno due volte all'anno, dal Presidente della Fondazione, che lo presiede, mediante PEC o raccomandata. L'avviso di convocazione deve essere recapitato almeno quindici giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

18.2. Le riunioni del Consiglio di Gestione possono essere convocate anche mediante e-mail, da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data stabilita. In tale ipotesi, la riunione si ritiene validamente convocata a condizione che i partecipanti confermino l'avvenuta ricezione della comunicazione almeno sette giorni prima della riunione. Nell'ipotesi in cui i partecipanti non confermino l'avvenuta ricezione con le modalità indicate al periodo precedente, la riunione dovrà essere convocata nuovamente mediante PEC o raccomandata con le modalità indicate al punto 1 del presente articolo.

18.3. Il Consiglio di Gestione può essere altresì convocato qualora ne facciano richiesta almeno due terzi dei suoi componenti o l'Organo di Controllo.

18.4. Delle riunioni del Consiglio di Gestione è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario della riunione. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti. Le riunioni del Consiglio di Gestione possono aver luogo anche a distanza tramite tecnologie di video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti

possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente della Fondazione e il segretario della riunione.

18.5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei componenti.

18.6. Partecipa al Consiglio un dipendente del Collegio in qualità di segretario verbalizzante.

### **Art. 19 - Il Presidente**

19.1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Gestione tra i propri componenti.

19.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

19.3. Il Presidente:

- a) sovrintende a tutte le attività della Fondazione;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Indirizzo, stipula i contratti e le convenzioni deliberati dal Consiglio di Indirizzo, svolge ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto e dai regolamenti della Fondazione;
- c) nei limiti dei criteri stabiliti dal Consiglio di Gestione, amministra i beni di cui la Fondazione è proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo e approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;
- d) nei limiti dei criteri stabiliti dal Consiglio di Gestione, provvede all'eventuale assunzione di personale o collaboratori qualora non sia possibile avvalersi del personale del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico;
- e) pone in essere gli adempimenti relativi al deposito e alla pubblicazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale, con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.

19.4. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Presidente si avvale del personale del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico;

19.5. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal componente più anziano di età del Consiglio di Gestione.

19.6. La carica di Presidente cessa in ogni caso al termine del proprio mandato di Consigliere, ossia al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 16, comma 3 del presente Statuto.

### **Art. 20 – Il Presidente Onorario**

20.1. Il Presidente Onorario della Fondazione è eletto dal Consiglio di Indirizzo tra i suoi componenti.

20.2. Il Presidente Onorario dura in carica cinque anni dalla data della delibera di nomina e può essere riconfermato.

### **20.3 Il Presidente Onorario:**

- promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi facenti parte del movimento dei Collegi del Mondo Unito al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
- promuove la Fondazione a livello nazionale e internazionale anche con lo scopo di attrarre nuovi soci fondatori.
- E' componente del Consiglio di Gestione

20.4. La carica di Presidente Onorario cessa in ogni caso al termine del proprio mandato di Consigliere ed è incompatibile con la carica di Presidente della Fondazione.

### **Art. 21 – Organo di controllo e revisione legale**

21.1. Il Consiglio di Indirizzo nomina il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico che vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale così come previsto dall'art. 30 del D.Lgs 117 del 2017 e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

21.2. L'Organo di controllo rimane in carica per cinque esercizi e scade con l'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio della carica. Si applica l'articolo 2399 del codice civile. Almeno uno dei componenti dell'Organo di Controllo deve appartenere alle categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

21.3. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. A seguito di ciascuna verifica, l'Organo di Controllo redige apposito verbale.

21.4. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31, co. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, all'Organo di Controllo può altresì essere affidato dal Consiglio di Indirizzo l'incarico della revisione legale dei conti, con le modalità e con la durata previste dalle disposizioni di legge vigenti, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora i componenti dell'Organo di Controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, il Consiglio di Indirizzo affida l'incarico della revisione legale dei conti a un soggetto iscritto nell'apposito registro o a una società di revisione legale.

### **Art. 22 - Gratuità delle cariche sociali e incompatibilità**

22.1. Le cariche di componente del Consiglio di Indirizzo, di componente del Consiglio di Gestione, di Presidente e di Presidente Onorario sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### **Art. 23 - Scioglimento**

23.1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo della Fondazione verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del d.lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico O.N.L.U.S., a condizione che lo stesso acquisisca la qualifica di ente del Terzo settore.

#### **Art. 24 - Disposizione finale**

25.1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile e le norme successive in materia di fondazioni, Enti del Terzo Settore ed enti filantropici.